

Firenze, 21 Febbraio 2011
Prot. n. 43/011/PN/gr

A tutte le Aziende Associate

Oggetto: **SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI**

Proroga dell'Avviso comune fino al 31 luglio 2011

Il 3 agosto 2009 il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Presidente dell'ABI e le principali Associazioni di rappresentanza delle PMI, tra cui CONFAPI, siglarono un **Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio** con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale.

L'Accordo citato è stato rinnovato il 16 febbraio u.s., e prevede quattro misure fondamentali:

1) La **proroga al 31 luglio 2011** del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso Comune; gli altri contenuti dell'Avviso e del successivo Addendum, sottoscritto il 23 dicembre 2009, rimangono immutati. Potranno essere sospesi/allungati i finanziamenti che non abbiano già usufruito di analoghi benefici ai sensi del menzionato Avviso;

2) **Possibile allungamento per i mutui che hanno già avuto la sospensione**, per garantire se necessario un sostegno alla liquidità delle imprese. L'allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari; si tratta senza dubbio della misura più qualificante del rinnovo, poichè crea un naturale "ponte" con la sospensione dei debiti prevista dall'Avviso comune iniziale. L'obiettivo è quello di consentire alle imprese che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo, di riprendere l'ammortamento del proprio finanziamento con una rata più sostenibile, spalmando il debito residuo su un orizzonte temporale più lungo.

3) **Possibilità di utilizzare strumenti per gestire il rischio di tasso** per i mutui interessati all'allungamento. L'Accordo prevede che le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l'allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione;

4) Previsione di **appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale**. Si tratta di una misura già prevista nell'Avviso Comune, che è stata resa maggiormente flessibile, prevedendo che l'importo del finanziamento sia "proporzionale" - anziché un "multiplo" come indicato nell'Avviso - al capitale effettivamente versato dai soci.

Possono essere ammesse all'allungamento ai sensi dell'Accordo, le PMI di tutti i settori, "in bonis", ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate",

CONFAPI FIRENZE

Aderente alla CONFAPI

esposizioni ristrutturata o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso. Inoltre l'impresa, nel periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo, deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, deve alla fine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.

Resta ovviamente ferma la possibilità per le banche di offrire alle imprese clienti condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall'Accordo.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Affari Economici - D.ssa Paola Nalli
Tel. 055-6266316 e-mail affarieconomici@confapi.firenze.it

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Silvia Badioli

